
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n. 51/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")”.

(Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, , del 21.09.2012)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all' articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 2 - Modifiche all' articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 3 - Modifiche all' articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 4 - Modifiche all' articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 5 - Modifiche all' articolo 53 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 6 - Sostituzione dell' articolo 55 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 7 - Modifiche all' articolo 57 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 8 - Modifiche all' articolo 74 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 9 - Modifiche all' articolo 77 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 10 - Modifiche all' articolo 80 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 11 - Modifiche all' articolo 81 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 12 - Modifiche all' articolo 83 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 13 - Modifiche all' articolo 100 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 14 - Modifiche all' articolo 108 del d.p.g.r. 33/R/2011
- Art. 15 - Modifiche all' articolo 115 del d.p.g.r. 33/R/2012
- Art. 16 - Norme transitorie

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 luglio 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 23 luglio 2012, n. 656;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 8 agosto 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2012, n. 789;

Considerato quanto segue:

1. è necessario chiarire il diritto dei cacciatori toscani ad ottenere l'iscrizione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani nei limiti di capacità massima stabiliti dalla legge;
2. per una maggior tutela della legalità nell'ambito della detenzione e cessione di uccelli allevati a scopo amatoriale ed ornamentale si prevede l'obbligo di identificare gli uccelli con anello inamovibile e numerato e di appartenenza ad una associazione ornitologica legalmente costituita. E' necessario per permettere agli allevatori di avifauna un'adeguata selezione delle specie a fini espositivi elevare da sei a dieci il numero di riproduttori di specie utilizzabili come richiami vivi e prevedere la possibilità di aumentare il numero di riproduttori previa autorizzazione della provincia;
3. al fine di completare il novero delle specie utilizzabili come richiami vivi è stata aggiunta la specie folaga;
4. al fine di garantire una maggior certezza nell'applicazione della disciplina degli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati si rende necessario specificare che gli stessi non sono soggetti alle regole sulle distanze previsti in generale per gli appostamenti temporanei;
5. è necessario inserire una specifica disciplina delle nuove collocazione degli appostamenti fissi autorizzati per esigenze di coordinamento su tutto il territorio regionale;
6. le altre modifiche al regolamento sono necessarie per la correzione di errori materiali o per il coordinamento del testo normativo;
7. il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto di non esprimere il parere richiesto ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto;

si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all' articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2011

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all' articolo 11 del d.p.g.r. 33/R/2011

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all' articolo 33 del d.p.g.r. 33/R/2011

omissis (1)

Art. 4

Modifiche all' articolo 43 del d.p.g.r. 33/R/2011

omissis (1)

Art. 5

Modifiche all' articolo 53 del d.p.g.r. 33/R/2011

omissis (1)

Art. 6

Sostituzione dell' articolo 55 del d.p.g.r. 33/R/2011

omissis (1)

	<i>Art. 7</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 57 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 8</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 74 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 9</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 77 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 10</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 80 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 11</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 81 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 12</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 83 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 13</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 100 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 14</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 108 del d.p.g.r. 33/R/2011</i>
	<i>Art. 15</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 115 del d.p.g.r. 33/R/20122</i>

Art. 16
Norme transitorie

1. Previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento, le autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali restano valide senza ulteriori oneri a carico degli autorizzati.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/R .